

CONVENZIONE PER FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO PER L' A.T.C. 9 LIVORNO

L' anno 2025, il giorno 13 del mese di Gennaio con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge.

TRA

L' Ambito Territoriale di Caccia 9 Livorno (di seguito denominato "ATC"), con sede legale in Cecina (LI) in Piazza Iori, 3, codice fiscale 92131690494 rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Poli Franco nato a Castagneto Carducci (LI) il 01.08.1951.

E

Allevamento Selvaggina Migliarino di Cornacchia Vito (di seguito denominato "Allevatore"), con sede legale in Migliarino Pisano 56019 (Pi) Via Dei Pini, 299 codice Fiscale/Partita Iva CRNVTI61E09M126E / 01792470500 rappresentato dal Rappresentato dal Legale Rappresentante Cornacchia Vito nato a Volterra (Pi) il 09/05/1961;

PREMESSO CHE

- In esecuzione alla Delibera a contrattare n. 27 del 19/11/2024 del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia 9 Livorno, si provvede a fare una convenzione per due anni per la fornitura di fagiani da ripopolamento con l'Allevamento Selvaggina Migliarino di Cornacchia Vito.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente Atto ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La Convenzione ha ad oggetto la fornitura annuale di fagiani da ripopolamento per la cifra totale massima di Euro 25.000,00 più i.v.a. all'anno, pattuendo il prezzo per i fagiani di 70/90 giorni in euro 9.50 più i.v.a., di 90/120 giorni al prezzo pattuito di euro 11.50 più i.v.a. e adulti al prezzo di euro 23.00 più i.v.a.

La fornitura avverrà imballata in scatole di cartone aerate al costo di euro 1.50 cad. (1 scatola ogni 4 fagiani)

La convenzione prevede la fornitura per gli anni 2025 e 2026.

3 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli animali, dovranno essere di comprovata provenienza nazionale, impennati, privi di malformazioni e mutilazioni e liberi da patologie infettive o contagiose e accompagnati da idonea certificazione rilasciata dalla USL competente per territorio e di certificazione attestante la provenienza degli animali.

Annualmente i fagiani di 70/120 giorni dovranno essere consegnati entro e non oltre il mese di Luglio, salvo diversi accordi tra ATC e Allevatore, I fagiani riproduttori dovranno essere consegnati entro e non oltre il mese di febbraio. La consegna degli animali dovrà avvenire nei periodi definiti di cui sopra, in date da concordare con l'ATC. La consegna dovrà avvenire in luoghi stabiliti dall'ATC ricadenti sul territorio di competenza (tutta la provincia di Livorno esclusa l'Isola d'Elba). Il trasporto degli animali dovrà avvenire in idonee scatole aerate di cartone "a perdere".

ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO
di Cornacchia Vito

Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)
C.F. CRNVTI61E09M126E - P. Iva 01792470500
Tel. e Fax: 0571-801494 - Cell. 3937320750

ATC LIVORNO

L'allevatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere le prestazioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'allevatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Le modifiche e le varianti alla presente convenzione possono essere apportate secondo le condizioni, i limiti e le modalità di cui all'art. 120 del codice. Eventuali sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono disciplinate dall'art. 121 del codice.

8 – SUB-APPALTO E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Sono vietati il sub-appalto e la cessione della presente convenzione a pena di nullità.

9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'allevatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ATC da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

L'allevatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'allevatore stesso quanto dell'ATC o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'ATC per danni, infortuni o altro, che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'allevatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Nei confronti dei propri dipendenti l'allevatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

10 – RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

L'ATC può recedere dal presente contratto in qualunque tempo nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 123 del D.LGS. n. 36/2023. Per la risoluzione della convenzione trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. di cui sopra, nonché gli art. 1453 e ss. Del Codice civile.

L'ATC si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali l'arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti della fornitura o comunque per colpa dell'allevatore, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Qualora emerga che la prestazione è espletata in modo non conforme a quanto stabilito dalla convenzione l'ATC intimerà per iscritto all'allevatore di conformarsi a quanto prescritto dalla convenzione assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove l'allevatore non si conformi nel termine assegnato ovvero incorra in ulteriori violazioni delle prescrizioni contrattuali l'ATC avrà titolo per dichiarare la risoluzione della convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario tutte le controversie tra l'ATC e l'allevatore derivanti dall'esecuzione della convenzione saranno deferite al Tribunale ordinario competente.

11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016-GDPR (in seguito "regolamento") l'Ambito Territoriale di Caccia n. 9 Livorno procede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suddetto regolamento per le finalità strettamente connesse alla gestione della presente procedura, l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, e per l'adempimento degli obblighi legali ed essa connessi. Relativamente ai suddetti dati personali gli interessati hanno la possibilità di esercitare tutti i diritti di cui al suddetto regolamento.

ALLEVAMENTO SELVAGGIA MIGLIARINO
di Cornacchia Vito
Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)
C.F. CRNV7161E09M126E - P. Iva 01792470500
Tel. e Fax. 050 - 604364 - Cell. 343 / 8826750

[Handwritten signature]

ATC LIVORNO

REQUISITI DI ALLEVAMENTO

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

In riferimento a Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5185 del 09/04/2019 dettante le indicazioni tecniche minime per il miglioramento della qualità dei fagiani da immettere nel territorio si richiede di dichiarare i seguenti parametri:

Denominazione allevamento ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO

Ubicazione Struttura Produttiva MIGLIARINO PISANO

Distanza dall'ATC MIGLIARINO - CECINA 70 KM

Varietà di fagiano allevata MONGOLIA

Sistema di allevamento (ciclo) CHIUSO

Requisiti produttivi minimi indicati dal Decreto RT n. 5185/2019:

1. **Indicazione:** Fagiani allevati da 20 a 40 giorni in voliere dentro/fuori con altezza minima 2 metri e spazio disponibile a fagiano di almeno 0.5 mq. Parte esterna contenente posatoi e alberature per almeno 10 cm a fagiano e almeno 2 mq. Complessivi di sabbia. Copertura in rete morbida.

Sono rispettati i parametri?

NO

SI

Altro o superiore (descrizione) _____

2. **Indicazione:** Fagiani allevati da oltre 40 gg. di età in voliere di finissaggio con altezza media di 3 metri per almeno il 70% della superficie e spazio disponibile a fagiano di almeno 2.5 mq/fagiano. Lunghezza minima sul lato lungo: 50 m. Copertura in rete morbida.

Sono rispettati i parametri?

NO

SI

Altro o superiore (descrizione) _____

3. **Indicazione:** Da 40 a 60 giorni di età: alimentazione con mangimi composti integrati e granaglie introdotte gradualmente fino al 20% in peso. Da 60 a 90 gg. aumento della percentuale di granaglie fino ad arrivare al 50%.

Sono rispettati i parametri?

NO

SI

Altro o superiore (descrizione) _____

4. **Indicazione:** Nessun uso di metodi antipica fino a 80 gg. di età, dopo 80 gg. possibilità di usare un copribecco che non fori il naso.

5. Sono rispettati i parametri?

6. NO

7. SI

8. Altro o superiore (descrizione) SE NECESSARIO UTILIZZO COPRIBECCO TRADIZIONALE

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO
DI CORNACCHIA VITO

Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)
C.F. CRN VTI 61E09 M126E
Partita IVA 01792470500
Tel. / Fax 050 804364 - Cell. 348 8826750

ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO
DI CORNACCHIA VITO

Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)

C.F. CRN VTI 61E09 M126E

Partita IVA 01792470500

Tel. / Fax 050 804364 - Cell. 348 8826750

Dol
Mello

ATC LIVORNO

L'allevatore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo quanto dichiarato in sede di contrattazione e riportato nel documento "Requisiti di Allevamento" che allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

4 – DURATA DELL'APPALTO

La presente convenzione ha la durata di due anni, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente.

5 – CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'allevatore per il pieno e perfetto adempimento della convenzione, comprese le spese di carico, imballaggio e trasporto degli animali, è fissato in euro 50.000,00, oltre i.v.a. nella misura di legge, e così ripartito:

- Prima annualità massimo euro 25.000,00
- Seconda annualità massimo euro 25.000,00

Per ciascuna annualità il pagamento della fornitura avverrà dopo che sarà stata accettata la completa e regolare ultimazione. Il pagamento verrà emesso entro il mese successivo dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'allevatore.

6- OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

L'allevatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della convenzione a perfetta regola d'arte, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nelle dichiarazioni rese in sede di contrattazione.

Sarà obbligo dell'allevatore adottare nel trasporto della selvaggina tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità della selvaggina medesima. L'allevatore è tenuto a sostituire a propria cura e spese la selvaggina eventualmente giunta morta alla consegna entro i 7 giorni successivi.

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di consegna concordati, salvo causa di forza maggiore dovuti ad eventi climatici o comunque documentati e condivisi, sarà applicata una trattenuta dell'1% sull'importo fatturato per ogni giorno di ritardo.

In caso di insorgenza di problemi (morte degli animali, segni di malattia, fenomeni di aggressività, o altro) l'allevatore è tenuto ad avvisare l'ATC al fine di collaborare nella valutazione del caso, nella sua soluzione e assunzione di responsabilità.

Saranno a carico dell'allevatore ogni eventuale danno ed ogni maggior onere che dovranno essere sostenuti per completare la fornitura o per adeguarla ai requisiti richiesti nella presente convenzione.

L'allevatore si obbliga a consentire all'ATC, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, di effettuare sopralluoghi di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni presso l'allevamento al fine di valutare le condizioni dei locali e delle strutture, le tecniche di allevamento seguite e lo stato di salute dei fagiani. L'allevatore si obbliga altresì a consentire all'ATC di sottoporre gli animali allevati ad eventuali controlli qualitativi e sanitari, effettuati a cura e spese dell'Allevatore.


7 – MODIFICHE, VARIANTI E SOSPENSIONI

Ai sensi del comma 9 dell'art. 120 d.lgs 36/2023 l'ATC si riserva la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo convenzionato e che l'Allevatore è tenuto ad accettare e ad eseguire alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione e senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione della convenzione.

12 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs 36/2023 nonché nel Codice Civile.

L'Ambito Territoriale di Caccia n. 9 Livorno




(allevatore)

ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO
di Cornacchia Vito

Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)

C.F. CRNVTI61E09M126E P. Iva 01792432050

Tel. e Fax. 050 - 804364 - Cell. 348 8826750



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti 2) oggetto della fornitura 3) esecuzione della fornitura 6) obblighi dell'allevatore 9) responsabilità dell'allevatore 10) recesso, risoluzione e controversie

(allevatore)

ALLEVAMENTO SELVAGGINA MIGLIARINO
DI CORNACCHIA VITO

Viale dei Pini, 299 - 56010 Migliarino Pisano (PI)

C.F. CRNVTI61E09M126E

Partita IVA 01792470500

Tel. / Fax 050 804364 - Cell. 348 8826750

